

Contratto di consulenza

Con la presente scrittura privata, da tenere a valere ad ogni effetto di Legge tra:

- la Compagnia Sammarinese di Assicurazioni SpA, con sede nella Repubblica di San Marino (Dogana), Via Consiglio dei Sessanta n. 105, C.O.E. SM20102, capitale sociale Euro 5.000.000,00 iscritta al n. 5357 del Pubblico Registro delle Società della Repubblica di San Marino, riconosciuta giuridicamente il 25/04/2008, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gian Filippo Dughera, nato [redacted], in virtù dei poteri allo stesso conferiti, di seguito definita la "Compagnia";

e

- Andrea Vivoli, [redacted]

entrambe congiuntamente "le Parti".

Premesso che:

- La "Compagnia" è un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni e dei successivi Regolamenti emessi dall'Autorità di Vigilanza;
- Il "Consulente" esercita l'attività di consulente di direzione aziendale e come tale risulta iscritto nel registro dei liberi professionisti a far data dal 16/08/2016 come risulta da apposita comunicazione dell'Ufficio del Lavoro - Sezione Ispettorato del 1° settembre 2016;

tutto ciò premesso, parte integrante del contratto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto

Il Consulente si impegna ad assistere la Compagnia svolgendo le seguenti attività:

- a. supportare il Presidente nello sviluppo del piano industriale;
- b. supportare la Direzione Generale nello svolgimento della mappatura dei processi e dei connessi rischi aziendali;

- c. fornire pareri e svolgere ricerche su questioni specifiche, incluse quelle attinenti la regolamentazione assicurativa e finanziaria, anche al fine di individuare nuovi prodotti / servizi da offrire alla clientela;
- d. concorrere alla individuazione di partner nazionali e/o internazionali col fine di sviluppare nuove linee di business per la Compagnia.

2. Svolgimento della prestazione

Il Consulente svolgerà in modo completamente autonomo dalla Compagnia la propria prestazione fermo restando che almeno 1 volta a settimana, la consulenza sarà prestata direttamente presso la sede della Compagnia.

3. Obblighi del consulente

Il Consulente si obbliga a prendere visione, entro la data di inizio della prestazione, delle normative interne in vigore presso la Compagnia. Il Consulente si obbliga, infine, a rispettare ogni normativa regolamentare della Compagnia tempo per tempo vigente.

4. Obblighi della Compagnia


La Compagnia dovrà collaborare con il Consulente fornendogli tutte le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

5. Determinazione del compenso

La Compagnia riconosce un compenso giornaliero pari ad Euro 500,00, con un massimo compenso annuale complessivo pari ad Euro 30.000, al lordo delle ritenute di legge, per l'attività del Consulente e per tutta la durata del contratto con pagamento al giorno 10 del mese successivo. La Compagnia riconosce al Consulente il rimborso spese per eventuali trasferte fuori sede, a condizione che siano precedentemente concordate con il Presidente, e previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

6. Durata del contratto e revoca

Il presente contratto ha durata dal 21/11/2016 sino al 21/11/2017 e potrà essere revocato da una delle parti con un preavviso minimo di trenta giorni a mezzo raccomandata AR all'indirizzo indicato nel presente contratto o ad altro indirizzo fatto conoscere per iscritto.



7. Invalidità e cause di risoluzione

L'invalidità di uno o più articoli del presente contratto o di una parte di esso, che non determini la carenza del rapporto sinallagmatico, non sarà causa di risoluzione di diritto dello stesso. L'inadempimento potrà essere opposto, e costituire quindi causa di risoluzione, solo in caso esso sia essenziale.

8. Riservatezza

Le parti si impegnano a rispettare l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni non pubbliche di cui saranno in possesso nello svolgimento del contratto, a non usare le stesse a svantaggio della controparte e a non divulgare il contenuto a proprio vantaggio.

9. Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile se non previo consenso scritto delle parti.

10. Legge applicabile e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, compresa l'interpretazione anche di singoli articoli del presente contratto, sarà competente il Tribunale di San Marino e la legge applicabile sarà quella sammarinese.

11. Copie

Il presente contratto è prodotto in triplice copia in lingua italiana.


Letto, approvato e sottoscritto.

San Marino, 23 novembre 2016


Compagnia Sammarinese
di Assicurazioni S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.


Dott. Gian Filippo Dughera



Dott. Andrea Vivoli



Repubblica di San Marino	
Ufficio del Registro e Conservatoria	
R. 11/11/2016	
Vol. 2016	11198
Imp. Registro €	130,00#
Imp. Bollo €	40,00#




Il compenso annuo di cui al punto 5 del Contratto di consulenza di cui in premessa è aumentato da Euro 30.000,00 a Euro 33.000,00, ferme restando tutte le altre clausole.


Letto, approvato e sottoscritto.

San Marino, 30 settembre 2017

Compagnia Sammarinese
di Assicurazioni S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Gian Filippo Dughera



Dott. Andrea Vivoli



7. Invalidità e cause di risoluzione

L'invalidità di uno o più articoli del presente contratto o di una parte di esso, che non determini la carenza del rapporto sinallagmatico, non sarà causa di risoluzione di diritto dello stesso. L'inadempimento potrà essere opposto, e costituire quindi causa di risoluzione, solo in caso esso sia essenziale.

8. Riservatezza

Le parti si impegnano a rispettare l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni non pubbliche di cui saranno in possesso nello svolgimento del contratto, a non usare le stesse a svantaggio della controparte e a non divulgare il contenuto a proprio vantaggio.

9. Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile se non previo consenso scritto delle parti.

10. Legge applicabile e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, compresa l'interpretazione anche di singoli articoli del presente contratto, sarà competente il Tribunale di San Marino e la legge applicabile sarà quella sammarinese.

11. Copie

Il presente contratto è prodotto in triplice copia in lingua italiana.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Marino, 2 ottobre 2017

Compagnia Sammarinese
di Assicurazioni S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Gian Filippo Dughera

Dott. Andrea Vivoli



Repubblica di San Marino
Ufficio del Registro e Conservatoria
D. del. 1/10/1977 n. 11

23 OTT 2017

Vol. 2017 n. 8900

Imp. Registro 150,00#

Imp. Bollo € 40,00#



[Handwritten signature]